

Tornano i pentiti delle dimissioni

AZIENDA SCUOLA
Di Nicola Mondelli

Per i pensionati d'anzianità possibile la riammissione in servizio. Ma sono in pochi a farcela

Ci sono 48 ore di tempo per revocarle e chiedere di tornare

I docenti in pensione anticipata di anzianità che desiderano tornare ad insegnare hanno ancora 48 ore di tempo per presentare la domanda di riammissione in servizio. Il termine ultimo è, infatti, fissato al 15 gennaio di ciascun anno e con effetto, se l'istanza è accolta, con l'inizio dell'anno scolastico successivo. La possibilità di tornare ad insegnare è prevista dall'istituto della riammissione in servizio la cui fonte normativa primaria è l'articolo 132 del dpr 10 gennaio 1957, n. 3, articolo tuttora in vigore per effetto di quanto dispone l'articolo 147 del contratto 27 novembre 2007. Limitatamente al personale docente, ma si ritiene anche ai dirigenti scolastici, l'istituto è disciplinato dall'articolo 516 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Che richiama espressamente il citato articolo 132. Ma sono pochi, sempre di meno quelli che riescono a tornare.

Il carovita

Tra i motivi che spingono i docenti in pensione a chiedere di essere riammessi in servizio quello preminente sembra essere di natura economica come conseguenza della costante e graduale diminuzione del potere di acquisto del trattamento pensionistico in godimento.

La pattuglia dei coraggiosi

Sull'entità del fenomeno non si hanno dati ufficiali. Appare tuttavia credibile che annualmente il numero di quanti chiedono di rientrare in servizio di aggiri intorno alle 2 mila unità. Neppure il numero delle domande che vengono accolte è conosciuto. E' comunque credibile ritenere che non abbia mai superato il 5%, percentuale che peraltro è in forte diminuzione per effetto, da un lato, dell'aumento di docenti in esubero, anche a seguito delle riduzione delle cattedre previste dalle riforme in atto, dall'altro lato a causa delle resistenze apposte dal ministero dell'economia e delle finanze secondo il quale la riammissione in servizio dei pensionati comporterebbe un aumento di spesa per il bilancio del ministero dell'istruzione e, quindi, di quello statale.

Chi ha titolo

Ha titolo a presentare la domanda il personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie, per decadenza o per dispensa per motivi di salute ed anche per superamento del periodo massimo di assenza per infermità, ma in tutti i casi a condizione che la precedente cessazione dal servizio non sia stata disposta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale. Non potrà, comunque, essere presentata da chi ha compiuto il 65° anno di età o li compia prima del 1° settembre 2009.

Come fare

I docenti devono indirizzare la domanda al responsabile dell'ufficio scolastico della provincia prescelta. I dirigenti scolastici al dirigente dell'ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale è ubicata la provincia prescelta. La domanda deve contenere, unitamente ai dati anagrafici, l'indicazione dell'ultima sede di titolarità, la classe di concorso e il profilo professionale di appartenenza, le preferenze relative alle sedi della provincia prescelta, provincia che può anche non essere quella di ultima titolarità, e obbligatoriamente l'assenso o il diniego ad accettare una assegnazione d'ufficio nel caso di indisponibilità delle sedi richieste. Deve, inoltre, indicare le cause della cessazione e le motivazioni che sono alla base della domanda di riammissione. Il personale dispensato dal servizio per motivi di salute deve inoltre documentare l'essere venuti meno i motivi di salute che a suo tempo avevano comportato la cessazione dal servizio.

Le chance

L'accoglimento della domanda è subordinata, preliminarmente, alla disponibilità delle cattedre o dei posti di dirigente scolastico rimasti liberi dopo le operazioni di mobilità e nella quota che viene fissata annualmente con l'ordinanza relativa a tali operazioni. Pur in presenza di tali condizioni, l'amministrazione scolastica non è obbligata ad accogliere la domanda: dopo aver accertato i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, deciderà in base all'interesse pubblico. Il personale che otterrà la riammissione in servizio con decorrenza 1° settembre 2009 assumerà nel ruolo la posizione giuridica ed economica che occupava all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

In pensione con nuove regole

Non gli verrà più corrisposta la pensione in godimento e potrà cessare definitivamente dal servizio con diritto a pensione ex novo solo se potrà fare valere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa vigente al momento della nuova cessazione. Anche il sistema di calcolo sarà quello in vigore a quel momento.

Buonuscita più alta

Per quanto attiene, infine, all'indennità di buonuscita (il trattamento di fine servizio), l'Indap la ricalcolerà tenendo conto anche dei nuovi anni di servizio prestati dopo la riammissione. In sede di nuova liquidazione l'istituto di previdenza detrarrà dal nuovo ammontare dell'indennità dovuta al dipendente la somma che è stata liquidata all'atto della prima cessazione maggiorata dei relativi interessi..